

**XIII ASSEMBLEA NAZIONALE**

**DEGLI OSSERVATORI SULLA GIUSTIZIA CIVILE**

**EQUILIBRIO TRA PROCESSO E AUTONOMIA PRIVATA**

8, 9 e 10 giugno 2018

**LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEL GIUSTO PROCESSO IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE[[1]](#footnote-1)**

*1.Informativa*

Il difensore, prima del procedimento, avrà cura, in osservanza dei propri doveri deontologici, di raccogliere informazioni dettagliate dal richiedente asilo e lo informerà sul sistema di protezione internazionale al fine di una corretta ed efficace prospettazione della domanda e anche al fine di comprendere il suo progetto di vita all’interno dei nuovi contesti di esistenza e convivenza che lo ospitano.

 *2. 1 – Deposito dell’atto introduttivo Atti e documenti da allegare al deposito del ricorso introduttivo telematico*

L’iscrizione a ruolo di parte ricorrente in forma telematica avviene con deposito telematico sul registro contenzioso civile dei seguenti atti: ricorso introduttivo, redatto sul modello di cui all’allegato 1; procura alle liti; nota iscrizione a ruolo; estratto riassuntivo dei dati principali del fascicolo; allegati.

1. Ricorso introduttivo: parte ricorrente dovrà depositare l’atto introduttivo in formato “pdf nativo” e firmarlo digitalmente;
2. Procura alle liti: dovrà essere effettuata su foglio separato e firmata in calce dal ricorrente e controfirmata dal difensore, la scansione della stessa dovrà essere depositata e firmata digitalmente;
3. Nota d’iscrizione a ruolo: dovrà contenere l’esatta indicazione delle parti e firmata digitalmente;
4. Indice: dovrà contenere l’elenco dei documenti allegati
5. Estratto riassuntivo dei dati principali del fascicolo: compilato come da formulario predisposto dalla sezione (vedi allegato 2), nel quale sono riassunti tutti i dati fondamentali per l’identificazione della parte ricorrente.
6. Allegati che dovranno avere contenuto univoco (un allegato per ogni documento) e saranno numerati e nominati con la dicitura “all.” seguito dal numero ed il nome riportato nell’indice allegati. Gli allegati dovranno essere in formato pdf e/o negli altri formati previsti dalla normativa regolamentare in materia di processo civile telematico

Tra gli allegati dovranno necessariamente essere depositati i seguenti documenti:

* + Decisione negativa;
	+ Verbale di notifica;
	+ Verbale di audizione;
	+ Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con prove dell’invio della stessa e, se già presente, la delibera di ammissione;
	+ Altri documenti di cui, eventualmente, dispone parte ricorrente (documentazione medica, rilievi fotografici, altri documenti o memorie del richiedente ).

Si invitano i difensori ad utilizzare i collegamenti ipertestuali per gli allegati.

Il deposito si perfeziona con il ricevimento delle ricevuta di avvenuta consegna, il difensore dovrà comunque aver cura di verificare la recezione dei messaggi relativi al superamento dei controlli automatici e alla lavorazione di cancelleria

*2.2 – Atti e documenti da allegare al deposito del ricorso introduttivo cartaceo*

In caso di iscrizione in forma cartacea questa potrà avvenire o con il deposito presso la cancelleria del Tribunale oppure mediante la spedizione del ricorso introduttivo all’indirizzo della cancelleria del Tribunale disponibile sul sito internet del tribunale. In entrambi i casi i ricorsi dovranno essere corredati dei documenti e degli allegati descritti per il deposito telematico.

Il difensore avrà cura di custodire, nel caso d’invio postale, le ricevute di spedizione da produrre alla prima udienza.

Nel caso di deposito cartaceo al fine di garantire la massima completezza dei registri informatizzati si chiede agli avvocati di procedere, una volta ottenuto il numero di ruolo, a depositare telematicamente attraverso l’utilizzo di un atto generico (istanza generica / memoria generica / atto non codificato) una busta nella quale come atto principale viene inserito il ricorso in formato pdf nativo e in allegato tutti i documenti predisposti secondo le indicazioni sub punto 6 paragrafo 6.1.1.

*2.3 – Deposito atti endoprocedimentali*

Tutti gli atti endoprocedimentali dovranno essere depositati telematicamente dalle parti. Il deposito in forma telematica avverrà previa nota di deposito in formato “pdf nativo” firmato digitalmente dalla parte e contenete l’elenco degli allegati che dovranno essere predisposti come indicato sub punto 1.

*2.4 – Contributo Unificato e Marca per anticipazioni forfettarie ricorsi ex art. 35 D.Lgs 25/2008*

I procedimenti in oggetto non sono esenti, ma è previsto il pagamento sia del contributo unificato nella misura di € 98,00, sia della marca da € 27 per anticipazione forfettarie.

Salvo che vi sia richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato, l’avvocato di parte ricorrente potrà procedere al pagamento, sia del contributo unificato, sia della marca per anticipazioni forfettarie, con le modalità oggi previste dalla normativa vigente:

* Marca Lottomatica, che dovrà essere depositata in originale contestualmente al ricorso.
* Modello F23 compilato in tutte le sue parti (in caso di deposito telematico del ricorso non è necessario procedere alla consegna dell’originale)
* Pagamento Telematico

*2.5 – Corretta individuazione della parte resistente*

In fase sia di creazione del fascicolo tramite il programma di imbustamento, sia di redazione della nota di iscrizione a ruolo, dovrà essere indicato come unico resistente il Ministero dell’Interno in persona della Commissione Territoriale, utilizzando la seguente dizione **Ministero Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di \_\_\_\_** seguito dal luogo ove ha sede la commissione. Dovrà inoltre essere inserito il codice Fiscale della commissione che può essere estratto dall’allegato 1.

*1.6 – Corretta individuazione del codice oggetto*

In fase sia di creazione del fascicolo tramite il programma di imbustamento sia di redazione della nota di iscrizione a ruolo è necessario indicare il corretto oggetto ministeriale:

* *110032 Impugnazione ex. Art. 35 D.Lvo 25/2008* per il deposito del ricorso ex art. 35
* *110999 Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità* per tutti gli altri affari di specifica competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione.

*3 – Ammissione al patrocinio a spese dello stato*

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dovrà essere presentata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente prima di procedere all’iscrizione al ruolo.

Se al momento dell’iscrizione al ruolo l’avvocato è già in possesso della delibera questa dovrà essere inserita tra i documenti allegati al ricorso.

Qualora l’iscrizione avvenga prima della delibera di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nella busta informatica, tra i documenti, dovrà essere data prova della consegna della richiesta di ammissione all’Ordine, tramite pec o altro sistema informatico adottato (es . piattaforma Sfera).

In caso di diniego da parte dell’Ordine, l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 126 dpr. n. 115/2002, dovrà essere depositata telematicamente, unitamente alla delibera di diniego del Consiglio, entro la prima udienza. Se non si è ancora in possesso della delibera del Consiglio, il difensore allegherà istanza ex art. 126 cit. in via subordinata al mancato accoglimento dell’istanza presentata al Consiglio.

*4 – Deposito documentazione da parte di parte resistente*

Parte resistente sarà, comunque, onerata al deposito della documentazione, in possesso, compresa quella consegnata dal ricorrente in sede di audizione, anche in caso di mancata costituzione in giudizio.

*5 – Profili processuali*

Per le cause soggette al rito sommario, salvo esigenze diverse, il giudizio si svolgerà preferibilmente in un'unica udienza, quella fissata per la comparizione delle parti, alla quale dovrà intervenire personalmente parte ricorrente, per essere sentita (vedi punto 6) con la presenza obbligatoria del difensore.

Prima della prima udienza, le parti produrranno tutti i documenti utili per la decisione ( ad es. relativi alla situazione personale del richiedente e sul paese d'origine: vedi punto 8).

La cancelleria provvederà a comunicare al difensore di parte ricorrente, mediante invio di biglietto di cancelleria al momento dello scarico dell’apposito evento sul registro di cancelleria le date in cui ha proceduto alle comunicazioni al P.M ed al Ministero dell’Interno, nonché le conclusioni depositate dal P.M .

Per le cause soggette al rito camerale, iscritte dopo il 18.8.2017, in mancanza della disponibilità delle videoregistrazioni dell’audizione in sede di Commissione Territoriale, sarà sempre fissata udienza di comparizione delle parti ex art. 35 bis, comma 11 lett. a) del d.lgs. 25/2008. Il Presidente eventualmente potrà delegare il giudice relatore alla fissazione della predetta udienza, nonché agli eventuali incombenti istruttori, ivi compresa l’audizione del richiedente.

*6 - Audizione del richiedente*

Nei procedimenti di protezione internazionale, sarà disposta l’audizione del ricorrente, alla luce del dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell’onere della prova previsto dalle fonti interne e sovranazionali per l’esame e l’accertamento giudiziale delle domande (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n. 25/2008), anche al fine di rendere effettiva la tutela del ricorrente come richiesto dagli artt. 13 e 6 Cedu, dall’ art. 47 Carta di Nizza e dall’ articolo 46 par. 1 e 3 della Direttiva 2013/32/UE. Se vi sarà richiesta, sarà consentito di allegare circostanze anche in sede di audizione.

Nel corso dell’audizione, i difensori sono invitati a proporre al giudice domande da rivolgere al ricorrente ai fini di chiarimento e approfondimento.

*7 – Comunicazione di cortesia in caso di assenza del richiedente*

Il difensore provvederà ad avvisare il giudice designato attraverso apposita nota depositata telematicamente dell’assenza del richiedente all’udienza fissata, non appena ne avrà conoscenza.

*8 – Integrazione documentazione relativa al richiedente prima e dopo l’ udienza*

Il difensore avrà cura di integrare le proprie difese in vista dell’udienza fissata per l'audizione, depositando per via telematica memoria integrativa, almeno 4 giorni prima dell'udienza, al fine di:

* Aggiornare le informazioni sul paese di origine con riferimento ai motivi di ricorso;
* Allegare i documenti relativi all’inserimento in Italia;
* Integrare gli argomenti in punto di credibilità del richiedente

S u istanza dei difensori, saranno concessi termini per memorie anche successivamente all’audizione su aspetti emersi in quella sede, su COI indicate all’udienza dal giudice o su eventuali contraddizioni non rilevate prima.

*9 – Principio del contraddittorio*

Il giudice, qualora intenda porre a base della decisione COI o elementi non emersi all’udienza, dovrà garantire un momento di contraddittorio orale (fissazione di udienza) o scritto (autorizzazione di memorie) su tali elementi e COI.

*10 – Rapporto con il Pubblico Ministero*

Il ricorso introduttivo del giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale è trasmesso al Pubblico Ministero, che, possibilmente entro venti giorni, stende le sue conclusioni, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

*11 – Calendarizzazione dell’Udienza*

I procedimenti di protezione internazionale saranno trattati secondo un ordine tendenzialmente cronologico, indipendentemente dal rito applicabile, salvo casi particolari specificamente indicati dalle parti.

 Per tutti i procedimenti (nuovo e vecchio rito), dovrà essere previsto un calendario generale di udienze su base semestrale, onde facilitare la programmazione del carico di lavoro a tutte le parti coinvolte (Giudici, Cancellerie, Procura della Repubblica, Parti e difensori).

In caso di mancata comparizione di tutte le parti verrà disposta nuova udienza di comparizione, anche al fine di verificare se ricorrano i presupposti per la revoca del patrocinio a spese dello stato.

*12 – Nomina dell’interprete*

L’istanza per la nomina di un interprete da parte del Tribunale, al fine di svolgere l’audizione del ricorrente, se non già espressamente prevista nel ricorso, dovrà essere comunicata da parte del difensore almeno 10 giorni prima della data di udienza, con indicazione della lingua con cui dovrà essere svolta l’audizione.

*13 - Criteri per la liquidazione*

Il Tribunale provvederà alla liquidazione dei compensi professionali del difensore tenendo conto:

* Che non si tratta di materia seriale, pertanto gli importi liquidati non possono essere rigidamente standardizzati;
* della consistenza del pregio dell’opera prestata e dell’eventuale uso di moduli astratti, privi di riferimento al caso concreto o con riferimenti non pertinenti;
* che la difesa in questa materia richiede conoscenza del diritto internazionale e del diritto dell’Unione Europea.
1. Elaborata dal Gruppo 4 sul tema ‘’ *Giustizia, dialoghi transculturali e protezione internazionale’’*, sulla base di Bozza predisposta dall’Osservatorio di Firenze con la collaborazione dell’Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana e l’ausilio di Maat srl. [↑](#footnote-ref-1)